

rivolte pure a dimostrare i difetti della legge, credettero di cercare nuovo campo alla disputa, occupandosi di alcuni speciali fenomeni di erogazione.

Nel frattempo il Governo credette opportuno di muoversi e di proporre riforme alla legge 17 luglio 1890.

Un primo progetto è quello del Giolitti, presentato alla Camera il 23 novembre 1893, col quale si propone la modificazione di 14 articoli della legge stessa; un altro progetto è quello presentato dal Marchese di Rudini al Senato del Regno in seduta 31 maggio 1897, che propone la modificazione di 47 articoli.

Caso strano, e che merita di essere subito avvertito, così il progetto Giolitti, come quello Di Rudini non tengono calcolo di sorta dei voti espressi nei Congressi.

È il solito sistema della sovrapposizione della teoria burocratica, alla pratica enunciata da coloro che quotidianamente vivono la vita delle Istituzioni di Beneficenza!

A parte queste considerazioni, giova avvertire che i due progetti in questione non toccano affatto la sostanza organica della legge, ma solo mirano ad introdurre alcune variazioni di dettaglio, ispirate ad ottime considerazioni, ma non di tale portata da innovare ai principî fondamentali che regolano la legge stessa.

Per la qual cosa, se tali progetti fossero oggi legge positiva, nulla si cambierebbe di quanto ho superiormente espresso.

Quale adunque la finalità di questo IV Congresso?

Quella di affermare alto e forte che la legge 17 luglio 1890 coi relativi regolamenti, non risponde alle esigenze del funzionamento della Beneficenza pubblica in rapporto alla vita sociale, e particolarmente impedisce il libero, pronto ed efficace svolgimento delle singole unità caritative.

A mio avviso perchè una legge possa raggiungere tali intenti — e questi sono i capisaldi delle riforme, che propongo d'invocare — deve avere i seguenti requisiti.

Innanzitutto è necessario che siano esattamente distinti i due momenti dell'amministrazione e della erogazione della Beneficenza per modo che non s'intralcino, non si confondano e non si sovrappongano.

L'amministrazione è un atto che si riferisce, ad ogni particolare Istituzione: l'erogazione invece contempla speciali classi di